

**GIURISDIZIONE: Competenza - Patente nautica - Revoca - Perdita dei requisiti morali da parte dell'interessato - Controversie - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussiste.**

**Tar Marche - Ancona, Sez. Sez. I, 9 giugno 2021, n. 471**

*“[...] Il provvedimento qui impugnato scaturisce dall'esercizio del potere di revoca di cui all'art. 41 del DM n. 146/2008 per ritenuta perdita dei requisiti morali di cui al precedente art. 37.*

*Il ricorrente non deduce censure avverso la predetta norma regolamentare attributiva di un potere che deve considerarsi vincolato e non espressione della discrezionalità amministrativa.*

*Di conseguenza deve trovare applicazione l'orientamento già espresso, su casi analoghi, dal giudice amministrativo circa la giurisdizione del giudice ordinario [...].”*

**FATTO e DIRITTO**

Alla luce delle risultanze istruttorie, il Collegio ritiene di confermare il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo come già ipotizzato con la precedente ordinanza n. -OMISSIS-.

Il provvedimento qui impugnato scaturisce dall'esercizio del potere di revoca di cui all'art. 41 del DM n. 146/2008 per ritenuta perdita dei requisiti morali di cui al precedente art. 37.

Il ricorrente non deduce censure avverso la predetta norma regolamentare attributiva di un potere che deve considerarsi vincolato e non espressione della discrezionalità amministrativa.

Di conseguenza deve trovare applicazione l'orientamento già espresso, su casi analoghi, dal giudice amministrativo circa la giurisdizione del giudice ordinario (cfr. TAR Campania, Napoli, Sez. V, 4/4/2019 n. 1878).

Le spese di giudizio possono essere compensate considerata l'erronea indicazione, contenuta nel provvedimento impugnato, circa la possibilità di proporre ricorso a questo Tribunale e che potrebbe aver indotto in errore, il ricorrente, nell'intraprendere l'odierna iniziativa giudiziaria.

**P.Q.M.**

il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Spese compensate.

La presente sentenza sarà eseguita dall'Autorità amministrativa ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Ancona il giorno 9/6/2021, attraverso collegamento telematico da remoto, con l'intervento dei magistrati:

Sergio Conti, Presidente

Gianluca Morri, Consigliere, Estensore

Giovanni Ruiu, Consigliere